

Appalto: il committente che lecitamente recede dal contratto deve comunque risarcire i danni all'app

29 Maggio 2003

L'art.1671 del Codice Civile attribuisce al committente il diritto di recedere unilateralmente dal contratto di appalto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dei lavori e senza necessità di motivazione (cfr. Cass., 7 agosto 1993, n.8565).

Lo stesso articolo pone come condizione all'esercizio del diritto da parte del committente, la corresponsione all'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti nonché del mancato guadagno, vale a dire del lucro che avrebbe realizzato se avesse potuto portare a termine l'opera.

La Cassazione ha sottolineato che questo obbligo, posto a carico del committente, ha natura risarcitoria, in considerazione dell'espressione usata dal legislatore ("tenga indenne") e del principio per cui anche i danni derivati da attività lecite devono essere risarciti alla parte incolpevole, e di conseguenza costituisce debito di valore e non di valuta.

Ricordiamo che il debito di valore, contrariamente a quanto stabilito in via generale dall'art.1277 C.C. che accoglie il cd. principio nominalistico (per cui l'obbligazione pecuniaria si estingue con il pagamento della stessa somma pattuita), è un debito che deve essere rivalutato al momento dell'adempimento dell'obbligazione, ossia deve essere garantito al creditore lo stesso potere d'acquisto che la somma aveva al momento in cui l'obbligazione è sorta.

In particolare, la Suprema Corte ha sancito che, in caso di inadempimento del committente, il giudice adito dall'appaltatore nella relativa quantificazione deve tenere conto non solo della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, ma altresì degli interessi moratori, vale a dire di quegli interessi generati dal mancato godimento per un certo periodo di tempo di quanto dovuto (Cass., sez. II, 8 gennaio 2003, n.77).

Inoltre, ha evidenziato che, nel caso in cui il recedente convenuto in giudizio eccepisca la compensazione del danno con altro guadagno che l'appaltatore ha realizzato perchè liberato dall'impegno, grava sul committente provare il lucro dell'appaltatore ed il suo eventuale ammontare detraibile dal pregiudizio subito.